

... e (quest'ultimo nato il ...); che le parti vivono ininterrottamente separati dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale (il 09.12.2010) nel procedimento di separazione personale concluso con decreto di omologa n. cronol. ... /2011 del 07.01.2011, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In particolare, il ricorrente ha esposto:

- che dal 31 luglio 2019 egli (che all'epoca della separazione lavorava per la ditta ...) era stato costretto ad interrompere il rapporto di lavoro (da cui ritraeva uno stipendio mensile di € 4.600,00, cui si aggiungevano, ogni mese, € 2.000,00 a titolo di rimborso per le trasferte) a causa della crisi che aveva colpito l'azienda e ad accettare una diversa collocazione diventando dipendente della ... con stipendio mensile pari a € 4.500,00 circa, perdendo del tutto il contributo di € 2.000,00 per il rimborso trasferte;
 - che ha sempre versato l'assegno di mantenimento alla moglie (pari ad € 642,00) e quello per il figlio ... (di € 963,00);
 - che egli inoltre provvede a mantenere un altro figlio minore (... nato il 26.10.2006) e la compagna ...
 - che, inoltre, versa la somma mensile di €. 200,00 al padre novantenne, ...;
 - che dal 31 luglio 2021 sarebbe stato interrotto il contratto di lavoro con la ditta ... per pensionamento con previsione di una pensione futura di € 3.200 mensili;
 - che da anni risiedeva in Argentina con la nuova compagna e il figlio ...;
 - che la signora (...) era pensionata e percepiva, oltre all'assegno di separazione, anche la pensione di circa 1.400 € al mese.
- Parte ricorrente chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: euro 800,00 quale contributo per il mantenimento del figlio ... maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, spese di viaggio di andata e ritorno di ... dall'Italia all'Argentina e viceversa interamente

a carico del padre; casa coniugale assegnata alla moglie che vi risiederà con il figlio _____ sino alla raggiunta indipendenza economica di questo; nulla a titolo di assegno divorzile.

La parte ricorrente non si costituiva.

All'udienza del 22.01.2021 avanti il Presidente del. del Tribunale di Padova compariva parte ricorrente, nessuno per la resistente. Il ricorrente confermava il contenuto del ricorso e chiedeva adottarsi i provvedimenti di rito, il Presidente del. si riservava e con ordinanza di pari data pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: "Il signor _____ verserà entro il giorno 5 di ogni mese alla moglie _____ la somma di Euro 800,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio _____, maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente; sosterrà altresì il 50% delle spese straordinarie in favore del figlio _____ identificate secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa per le Spese Straordinarie sottoscritto a Padova il 17 gennaio 2017; sosterrà interamente le spese di viaggio di andata e ritorno per il figlio dall'Italia all'Argentina e viceversa; conferma le condizioni economiche della separazione omologata in favore della moglie; la casa coniugale di via _____ n. _____ a _____ resterà assegnata alla moglie, che vi risiede con il figlio _____ sino alla raggiunta indipendenza economica di questi, sarà poi messa in vendita e il ricavato dovrà essere diviso equamente tra il signor _____ e la signora _____" e fissava per la comparizione e trattazione l'udienza del 07.10.2021.

In data 23.09.2021 si costituiva _____ non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'aumento del contributo al mantenimento del figlio _____ a carico del padre a €. 1.300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie; il versamento a favore della figlia _____ dell'importo complessivo di € 30.800,00 a titolo di assegni dovuti alla stessa dal padre per il periodo aprile 2017-gennaio 2021; il riconoscimento di € 600,00 mensili a titolo di assegno divorzile e la corresponsione del 40% del trattamento di fine rapporto percepito dal ricorrente nel luglio 2021 dalla

spa; la corresponsione alla resistente del 50% delle spese straordinarie sostenute dalla stessa per il figlio (per un totale di € 26.846,00); il rimborso del 50% delle spese sostenute dalla resistente per la casa di comproprietà dal 2009 al 2021 per un totale di € 8.747,00; l'assegnazione della casa coniugale di via

Allegava a sostegno:

- che il si era costruito una nuova famiglia in Argentina, ancor prima di presentare il ricorso per separazione;
- che non aveva mai rispettato i tempi e i giorni previsti per incontrare il figlio ed aveva pagato unicamente due rate del Liceo frequentato da questi, oltre a qualche sporadico esborso;
- che non aveva mai pagato le spese straordinarie relative alla casa in comproprietà, che venivano interamente sostenute dalla stessa resistente;
- che aveva sospeso l'assegno di mantenimento in favore della figlia senza un provvedimento in tal senso, sul presupposto di una raggiunta indipendenza economica, senza consentirle di proseguire gli studi presso l'Università;
- che ella si era sempre e quasi esclusivamente occupata della famiglia e dei figli, permettendo al di progredire nella carriera professionale e che la stessa aveva sempre provveduto ai suoceri anziani mentre il marito era all'estero;
- che nel 2006 il si era costruito una casa in Argentina e ne aveva intestata la metà alla nuova compagna.

All'udienza del 07.10.2021 le parti comparivano mediante note scritte e chiedevano la pronuncia di sentenza parziale in punto status e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini per conclusionali e repliche. Con sentenza parziale n. /2021 pubblicata il 13.10.2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con ordinanza di pari data veniva rimessa la causa in istruttoria con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Successivamente, in data 08.11.2021 il ricorrente chiedeva modificarsi i provvedimenti provvisori e urgenti e il Giudice fissava udienza al 24.02.2022. Con ordinanza depositata in pari data, il Giudice, lette le note scritte depositate dalle parti, rigettava l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori in punto revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora _____ per autosufficienza del figlio _____ e cessata coabitazione dello stesso con la madre, anche se domiciliato saltuariamente a Bologna per motivi di studio e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2022.

L'udienza veniva successivamente rinviata al 27.04.2023 per i medesimi incombenti. Con note scritte per l'udienza le parti evidenziavano che il precedente Giudice non si era pronunciato in ordine alle istanze istruttorie e, pertanto, veniva fissata udienza per la discussione sulle istanze istruttorie al 23.05.2023. Con ordinanza depositata in data 25.06.2023 il Giudice ordinava a parte ricorrente il deposito della documentazione attestante l'ammontare degli importi erogati in suo favore da _____ a titolo di TFR e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 01.02.2024. Con note scritte depositate rispettivamente in data 24.01.2024 per il ricorrente e in data 30.01.2024 da parte resistente, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice con ordinanza depositata in data 01.02.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso, vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie proposte in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto in parte inammissibili per i motivi già ritenuti dal giudice istruttore che integralmente si condividono e in parte tardive.

1. Assegno divorzile.

Parte resistente _____ chiede un assegno divorzile pari a euro 600, mentre il _____ ha chiesto il rigetto della domanda.

In sede di separazione consensuale era stabilito che il ricorrente versasse alla moglie un assegno di mantenimento pari a euro 600.

Sul punto occorre premettere che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle "condizioni dei coniugi" e del "reddito di entrambi"), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: *"All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate."*

Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice *"a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti; b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio; c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura*

tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato."

Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico-reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione tra la situazione reddituale e patrimoniale.

All'esito dell'acquisizione delle produzioni documentali, è emerso che il ricorrente _____, già dipendente della _____ e della _____, è attualmente pensionato e percepisce una pensione pari a euro 4.481,00 (doc 7 ricorrente).

Egli durante la vita matrimoniale e successivamente fino al pensionamento ha svolto attività lavorativa tra l'Italia e l'Argentina alle dipendenze della soc. _____ con incarichi di rilievo e stipendi che nel corso degli anni hanno oscillato (in base alla presenza o meno della somma corrisposta per le trasferte) tra i 4500 euro e i 6.600 euro oltre a premi annui legati al raggiungimento degli obiettivi (come da dichiarazioni di _____ di cui al doc. 10 di parte resistente).

Ha inoltre depositato documentazione relativa al trattamento di fine rapporto corrispostogli dalla _____ (doc. 11) da cui risulta la percezione ad agosto 2019 della somma di euro 142.833.

Quanto al patrimonio, è comproprietario con la _____ della casa coniugale (assegnata a quest'ultima) e comproprietario con la nuova compagna di un immobile in Argentina attuale sua abitazione.

Non risulta che gli immobili siano gravati da mutuo.

Ha formato un nuovo nucleo familiare e ha un figlio dalla compagna, nato il _____ (doc. 3 del ricorrente).

La resistente, _____, è anch'ella pensionata con una pensione di circa 1.500/1600 euro mensili come risulta dalla documentazione prodotta sub 12-13-14.

Non ha contestato di avere interamente trattenuto il saldo presente sul conto corrente cointestato al momento della separazione di fatto come documentato dal ricorrente in memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (doc. 10 del ricorrente).

È comproprietaria della casa coniugale, a lei assegnata.

Sulla evoluzione della attività lavorativa della resistente nel corso della vita matrimoniale va inoltre osservato che ella ha lavorato per tutta la durata del matrimonio, come il marito, alle dipendenze della _____ è però circostanza pacifica che al momento della nascita del figlio _____ (dunque nell'anno 2001) i coniugi concordarono che la moglie si sarebbe dedicata in misura maggiore alla cura dei figli, passando a un rapporto di lavoro part-time (si veda sul punto il verbale del 18.10.2010 del procedimento di separazione depositato sub 10 da parte resistente da cui risultano le seguenti dichiarazioni delle parti: parte _____ *“da quando è nato il secondo figlio ho iniziato a lavorare part-time, su accordo con mio marito”*, parte _____ : *“E' vero che concordammo con mia moglie il suo rapporto part-time dopo la nascita di _____”*). Ella poi tornò a lavorare a tempo pieno nel 2010 percependo uno stipendio di circa 1700-1800 euro per 14 mensilità.

Ricostruita in tal modo la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge la maggiore consistenza delle disponibilità in capo al ricorrente.

Accertata la sussistenza di uno squilibrio economico a vantaggio del _____, che percepisce un reddito molto maggiore di quello della resistente e ha maggiore disponibilità patrimoniali, occorre poi procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.

Nel caso di specie vengono in rilievo i seguenti dati:

- _____ e _____ si sono sposati nel 1985 quando avevano rispettivamente 26 e 25 anni;
- il matrimonio è durato 25 anni;
- durante la vita matrimoniale entrambi hanno portato avanti le loro attività lavorative nella medesima azienda, tuttavia mentre il _____ ha potuto sviluppare in maniera importante la sua carriera svolgendo attività lavorativa tra l'Italia e l'Argentina, la _____ dal 2001 ha optato per un

part-time, d'accordo col marito, in modo da potersi occupare dei figli

e, ;

- tale assetto familiare che vedeva l'uno maggiormente occupato sul fronte professionale e l'altra maggiormente impegnata sul fronte familiare, ha consentito al di sviluppare in maniera più consistente la propria professionalità e di conseguenza la propria capacità reddituale, fatto che oggi determina (almeno in parte) il divario tra le pensioni percepite.

Ne discende che alla (), pur non priva di adeguati mezzi, deve essere riconosciuto un assegno divorzile nella sua componente compensativo-perequativa, che, tenuto conto di tutte le circostanze sopra indicate, appare congruo determinare nella misura di euro 300 mensili.

2. La domanda relativa al TFR

Per quanto concerne la domanda di assegnazione della quota del 40% del TFR, avanzata dalla resistente, si evidenzia che l'art. 12 bis L. 898/70 prevede che *“Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.”*.

L'ultimo inciso è stato interpretato dalla giurisprudenza, nel senso che il diritto alla quota sorge soltanto se l'indennità spettante all'altro coniuge venga a maturare dopo la proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (cfr. Cass. Civ., n. 5553/1999; Cass. Civ., n. 14129/2014; Cass. Civ., n. 12995/2001; Cass. Civ., n. 3962/2003; Cass. Civ. n. 7239/2018).

Ebbene, nel caso specifico, l'indennità di fine rapporto spettante al risulta maturata in data precedente all'instaurazione del giudizio di divorzio. Infatti, il diritto all'indennità di fine rapporto è maturato in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta in data 31.07.2019) ed è infatti stato percepito nel mese di agosto 2019 (come da doc. 11 del ricorrente), mentre la presente controversia risulta radicata in data

19.05.2020 mediante deposito del ricorso introduttivo. Pertanto, il diritto all'indennità di fine rapporto risulta essere maturata in data antecedente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio, con conseguente inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 12 bis legge n. 898/1970.

Ciò posto, la domanda della _____ deve essere sul punto rigettata.

3. Contributo al mantenimento dei figli e assegnazione della casa coniugale.

La resistente chiede un contributo di mantenimento per il figlio _____ to di euro 1300, essendo le necessità del figlio aumentate in ragione della frequenza universitaria fuori sede.

Il ricorrente che negli atti introduttivi aveva chiesto la conferma del contributo posto a suo carico per il mantenimento del figlio non ha formulato conclusioni sul punto.

In sede di separazione era stato stabilito che il padre contribuisse al mantenimento mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad euro 900; tale previsione è stata ridotta a euro 800 in sede di provvedimenti urgenti e provvisori nel presente procedimento.

E' pacifico che il figlio _____ (n. il 9.4.2001) all'epoca della introduzione del procedimento stesse frequentando l'università a Bologna e che lo stesso abbia conseguito nel corso del 2024 la laurea triennale e intenda proseguire negli studi. Egli, dunque, non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica ed è onere del padre contribuire al suo mantenimento.

Tenuto conto del fatto che le spese per università e relativo alloggio, in ragione delle quali la parte resistente chiede un consistente aumento del contributo, rientrano tra le voci di spesa straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova già ripartite al 50% tra i genitori e dunque non incidono sulla determinazione del mantenimento ordinario e rilevato che nel corso del procedimento non sono intervenute modifiche di rilievo alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, deve essere confermato l'importo già stabilito in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti pari a 800 euro mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.

Deve inoltre essere confermata anche la assegnazione della casa coniugale alla resistente.

Sul punto occorre ricordare che l'assegnazione della casa coniugale va disposta anche in presenza di figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti, studenti universitari fuori sede, in quanto l'art. 155 *quater* c.c. e l'art. 337 *sexies* c.c., nella parte in cui prevedono che il godimento della casa familiare sia attribuito tenendo prioritariamente conto del bene dei figli, hanno una *ratio* di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone il diritto a conservare il legame con l'ambiente domestico in cui sono cresciuti, così da mantenere le consuetudini di vita, il bagaglio di esperienze e le relazioni sociali che in esso si radicano (v. Cass. n. 25604/2018).

Dunque, l'assegnazione della casa familiare sussiste anche quando il figlio si allontana per motivi di studio, ma detto luogo rimane - in concreto - un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico rientro, anche per la vicinanza al genitore ivi presente che sia rimasto quello convivente abituale dopo la separazione dall'altro genitore (v. Cass. n. 29977/2020; Cass. n. 21749/2022).

Nel caso di specie non risulta che il figlio _____, in quanto studente fuori sede, abbia reciso il legame con la casa familiare, tanto che allo stato attuale, terminato il ciclo triennale degli studi universitari, risulta essere tornato presso la madre in attesa della ammissione al corso successivo in altra città.

Va infine rigettata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c svolta da parte resistente con riguardo al sub-procedimento per la modifica delle condizioni di cui ai provvedimenti presidenziali e conclusisi con provvedimento del 24.2.2022 per essere stata la stessa formulata in maniera del tutto generica in assenza di prove circa l'elemento soggettivo (mala fede o colpa) e oggettivo (entità del danno sofferto).

4.Ulteriori domande svolte dalla parte resistente.

Le ulteriori domande svolte dalla parte resistente con riguardo a rimborsi per spese relative ai figli devono essere dichiarate inammissibili in quanto la

parte già dispone di un titolo da far valere nei confronti del per il recupero delle stesse.

5. Spese di lite.

Tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status e della reciproca soccombenza sulle ulteriori domande, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, dando atto che con sentenza parziale n. /2021 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:

- 1.pone a carico di , a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 300 da corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
2. rigetta la domanda formulata da parte resistente relativamente al TFR;
- 3.conferma a carico di , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese la somma pari a euro 800 mensili (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
4. assegna la casa coniugale sita a a affinché continui a viverci unitamente al figlio sino al raggiungimento della indipendenza economica;
5. dichiara la inammissibilità delle ulteriori domande svolte da parte resistente;
6. rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c.;
7. compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19.07.2024

Il Presidente rel.

Dott. Barbara De Munari